



CLUB ALPINO ITALIANO
Gruppo Regionale Emilia-Romagna APS
info@caiemiliaromagna.org
presidente@caiemiliaromagna.org
Via Dei Fornaciai 25/a – 40129 Bologna
CF 91292650370
Telefono/fax 051 234856

Prot. 10/2023

Bologna, 22.06.2023

Spett.le
ENTE DI GESTIONE PARCHI E LA
BIODIVERSITA' – ROMAGNA

PEC parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it

e-mail: promozione@parchiromagna.it

OGGETTO: Osservazioni relative alla proposta di Piano Territoriale del Parco della Vena del Gesso Romagnola assunta con delibera del Comitato Esecutivo n. 17 del 18/04/2023

Con la presente il Club Alpino Italiano Gruppo Regionale Emilia-Romagna, letta la proposta di cui all'oggetto e facendo seguito al contributo già formulato nei termini, espone di seguito le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 45 della Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24.

Dal punto di vista generale/normativo, insistiamo sulla necessità che tutti i documenti che compongono il Piano siano coerenti nei contenuti e nel merito con le finalità del Parco, come disciplinate e previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, in particolare dalla legge regionale n. 10/2005 istitutiva del Parco che costituisce "*lex specialis*" quanto agli obiettivi di tutela ambientale e che sia, altresì, garantito il puntuale rispetto delle norme e delle misure specifiche di conservazione poste a tutela del sito Natura 2000 IT4070011.

Ciò doverosamente premesso, il C.A.I. regionale intende focalizzare le proprie osservazioni sui seguenti aspetti ambientali, di particolare rilevanza per la compagine associativa rappresentata nel territorio *de quo*, nonché, si ritiene, per la collettività nel suo complesso.

La tutela e la valorizzazione del sistema carsico e dell'ambiente geologico, che del Parco costituiscono la caratteristica principale, rappresentano anche l'aspetto più delicato dell'intero elaborato, in considerazione della presenza, nell'area contigua del Parco, del Polo Unico regionale per l'estrazione del gesso, attività estrattiva da oltre 60 anni fortemente incisiva e palesemente in contrasto con le finalità del Parco, nonché rispetto agli obiettivi di protezione del Sito Natura 2000 IT4070011, che insiste sull'area di cava.

Si ribadisce, a riguardo, la necessità di riportare il testo dell'art. 6 della Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10 per esteso - e in posizione meno marginale rispetto a quella attuale - nel corpo dell'art. 27 delle Norme Tecniche d'Attuazione e, specificamente, nel comma 13 dedicato alla sottozona AC.CAV., posto che rappresenta la norma fondamentale di riferimento nella legge istitu-

tiva del Parco stesso, articolo che chiaramente stabilisce, al comma 7, che “Nell'area contigua si applicano le norme *degli strumenti urbanistici comunali vigenti fatta eccezione per le seguenti attività che sono vietate: ...b) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo; c) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei*”.

Non solo: in considerazione del chiaro divieto ivi previsto, che non concede discrezionalità e/o eccezioni, non si ritiene conforme alla *ratio* della norma la procedura prevista all'ultimo paragrafo del comma 13 citato: “*In caso di intercettazione di ipogei naturali, ne dovrà immediatamente essere data comunicazione all'Ente Parco, al fine di ispezionare, analizzare e mappare l'ipogeo prima di procedere con l'attività estrattiva*”.

Si ritiene che l'unica previsione conforme alla legge sia che l'attività estrattiva, in presenza di detti fenomeni, debba cessare tout court, in quanto per le sue caratteristiche “distruttive”, già ampiamente dimostrate nel corso dei decenni e registrate in altri documenti dello stesso Piano, è certo che la sua prosecuzione comporterebbe esattamente gli effetti stigmatizzati dal legislatore regionale, con irreversibile modifica e/o alterazione della rete idraulica sotterranea e del sistema carsico di ineguagliabile ricchezza presente *in loco*.

Ancora con riferimento all'art. 27, comma 13 delle NTA, in relazione ad altra norma fondamentale in materia, cioè l'art. 25, comma 5 della L.R. 6/2005, di cui rileva in particolare l'ultimo periodo: “*La destinazione finale delle aree estrattive persegue le finalità dell'uso pubblico dei suoli, previo idoneo restauro naturalistico delle stesse, ed è definita dal Piano tenuto conto della pianificazione di settore vigente*”, si prende atto dell'introduzione della parte - essenziale - dedicata alle modalità con cui, nell'esercizio specifico delle proprie prerogative, il Parco intende perseguire le finalità di uso pubblico dei suoli già interessati dall'attività estrattiva e le correlate modalità di restauro ambientale.

Si ritiene tuttavia non soddisfacente, nell'attuale formulazione, il periodo che prevede che “*Considerato che nell'area in prossimità della zona di scavo sono presenti habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE, risulta importante studiare tali habitat per creare le condizioni migliori favorevoli alla loro diffusione anche nei fronti abbandonati dell'attività estrattiva; pertanto, dovranno essere svolti, nelle pareti non più oggetto di attività, sperimentazioni e studi per individuare le configurazioni di restituzione che possano garantire le condizioni di maggior successo per una rinaturalizzazione coerente con la vocazione dei luoghi e durevole nel tempo*”: non è coerente con le finalità istitutive del Parco attendere l'abbandono dell'attività estrattiva per compiere le attività di studio e sperimentazione prodromiche alla rinaturalizzazione. Dal presente Piano ci si attende sia una considerazione puntuale degli habitat esistenti e tutelati nell'area di cui si tratta, sia un programma specifico e argomentato di attività di carattere scientifico dirette al perseguimento delle finalità di uso pubblico dei suoli previste dalla legge, come tali cogenti e sovraordinate rispetto agli scopi privatistici di proprietari terzi dell'area di cava.

Si ritiene, ancora, troppo marginale il mero richiamo alla D.G.R. n. 1147 del 16/07/2018 (all. A) della Regione Emilia-Romagna: “*In tutti i siti Natura 2000: E' vietato aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7/10/2013, per quanto concerne i SIC, e vigenti alla data del 7/11/2006, per quanto riguarda le ZPS ed i SIC-ZPS. Il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve*

essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento".

Le conseguenze stringenti derivanti dalla collocazione della cava di Monte Tondo nel sito Natura 2000 IT4070011 meritano maggior rilievo e idonea disciplina di dettaglio (raccordata, ovviamente, con le risultanze della VINCA), sia in applicazione della prescrizione di cui sopra, che regolamenta in via generale le attività estrattive in tali siti, sia mediante l'adeguata considerazione di quanto previsto nelle Misure specifiche di conservazione del sito Natura 2000 di cui trattasi; Misure cui gli Enti locali interessati sono obbligati a conformare i relativi strumenti di pianificazione, generali e di settore, o gli strumenti di regolamentazione vigenti e che, qualora più restrittive, superano in ogni caso le disposizioni vigenti.

I suddetti riferimenti devono essere considerati, inseriti e concretizzati dal Parco in specifiche prescrizioni, nella sede a ciò deputata, ex art. 26 L.R. 6/2005, delle Norme Tecniche di Attuazione: in caso contrario, il potere/dovere pianificatorio risulterebbe esercitato solo in modo formale.

Si rimarca poi che, in relazione al possibile proseguimento dell'attività estrattiva nella "Cava di Monte Tondo", il par. 7.7.2 della Relazione Illustrativa dedicato all'"Attività Estrattiva" risulta troppo generico e privo di una reale ed effettiva presa di posizione, ciò che comporta, di fatto, un'abdicazione rispetto al ruolo del Parco di fronte a una simile emergenza ambientale.

Il riferimento ivi contenuto allo Studio del 2021 commissionato e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna a supporto della Variante Generale del PIAE della Provincia di Ravenna in corso di adozione, il cui scopo finale era, specificamente, la valutazione di scenari di eventuale proseguimento dell'attività estrattiva e dei profili di sistemazione finale dell'area, si rammostra come una mera descrizione dei suoi contenuti generali, senza valore aggiunto e senza fare propria la specifica soluzione conclusivamente individuata in tale sede, il c.d. "scenario B", che prevede una prosecuzione temporalmente limitata dell'attività con la rigorosa osservazione di tutte le condizioni previste dallo Studio stesso.

Riteniamo pertanto necessario che nel presente Piano sia dato adeguato risalto a tali dettagliate e autorevoli indicazioni ai fini del perseguimento delle finalità del Parco; anzi, si ritiene che, alle stesse, il Parco dovrebbe fare doverosamente riferimento onde provvedere all'adozione, nell'area, delle misure di tutela ambientale di sua specifica competenza.

Con osservanza

